



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera

**ZONA VALDERA**  
**Provincia di Pisa**

# **REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio  
dell'Unione Valdera n.8 del 19/05/2017*

*In vigore dal 24 maggio 2017*

# **REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO**

## **INDICE:**

### **TITOLO I NORME GENERALI**

**Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**Art. 2 - FINALITA' E PROGETTO D'AIUTO**

**Art. 3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI**

**Art. 4 - DESTINATARI**

**Art. 5 - COMMISSIONI DI ASSISTENZA SOCIALE**

### **TITOLO II – INFORMAZIONI PER L'UTENZA**

**Art. 6 – MODALITA' D'ACCESSO E PRIORITA'**

**Art. 7 – INFORMAZIONE AI CITTADINI**

**Art. 8 - CONTRIBUTI ORDINARI-STRAORDINARI E URGENTI**

**Art. 9 - BUONO SPESA ALIMENTARE**

**Art. 10 - BUONO SPESA SANITARIO**

**Art. 11 - BORSA SPESA SOLIDALE**

**Art. 12 - LAVORO ACCESSORIO**

**Art. 13 – BONUS ACQUA**

**Art. 14 - REQUISITI ECONOMICI D'ACCESSO**

**Art. 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE**

**Art. 16 - MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI INTERVENTI**

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina, secondo i principi di non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente, l'erogazione di benefici economici a persone e famiglie. Possono essere attivati interventi di sostegno sotto forma di contributi di carattere ordinario, straordinario ed urgente, interventi alternativi consistente in buoni o borse spesa, oppure voucher a fronte di prestazioni di utilità sociale, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili. La titolarità degli interventi è dell'Unione Valdera.

### **Art. 2 FINALITA' E PROGETTO D'AIUTO**

I benefici economici hanno carattere temporaneo e mirano alle seguenti finalità prioritarie:

- contrastare la povertà attraverso percorsi personalizzati laddove l'insufficienza del reddito determini il mancato soddisfacimento dei bisogni primari (alimentazione, alloggio);
- sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita;
- prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione e disagio sociale;
- migliorare la capacità e competenza delle persone fragili attraverso l'aumento dell'autostima, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del proprio potenziale.

L'aiuto economico si affianca alle altre strategie di sostegno e di accompagnamento del nucleo familiare o del cittadino che consentano il superamento degli stati di difficoltà nell'ambito di un progetto definito consensualmente con il Servizio Sociale Territoriale.

Il progetto integrato e personalizzato di intervento individua un responsabile del caso, con il concorso di tutte le professionalità interessate, con il coinvolgimento informato e partecipato dei destinatari e attraverso forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali e soggetti del terzo settore.

Si prescinde dalla necessità di predisporre il progetto assistenziale e la relativa istruttoria formale della pratica nei casi di interventi di assistenza economica riferiti a situazioni d'urgenza di persone che si trovino di passaggio nel territorio della Valdera o nei casi di erogazione di contributi economici di modesto importo .

### **Art. 3 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI**

I benefici economici mirano ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino e della famiglia al fine di concorrere al superamento del suo stato di difficoltà. Consistono in:

- contributi ordinari
- contributi straordinari
- contributi urgenti
- buoni spesa alimentari
- buoni spesa sanitari
- borse spesa solidali
- bonus acqua
- lavoro accessorio
- esenzioni servizi scolastici e campi solari

Rimangono escluse dalla disciplina del presente Regolamento quei contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dall'Unione in forza di disposizioni specifiche.

#### **Art. 4 - DESTINATARI**

Possono fruire dei benefici economici di cui al presente Regolamento tutte le persone residenti nel territorio della Valdera e le persone e famiglie, comunque presenti nel territorio della Valdera in possesso dei seguenti requisiti:

- a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
- b) i familiari di cittadini dell'Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 del d. lgs 30/2007, i titolari dello status di protezione sussidiaria e dello status di rifugiati ai sensi degli articoli 11 e 17 del d.lgs 251/ 2007;
- c) stranieri in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del d.lgs 286/1998, ovvero gli stranieri titolari della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
- d) i minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti sul territorio della Zona Valdera;
- e) tutte le persone dimoranti nel territorio della Zona Valdera bisognose di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente.

La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l'erogazione di un beneficio economico, onde evitare un automatico accesso alle prestazioni o l'esclusione dalle stesse.

Per la determinazione dello stato di bisogno occorre pertanto considerare:

- il carico familiare
- la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, fra gli altri, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, ecc.
- il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese di cura
- le risorse a disposizione della persona (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti)
- la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili
- il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie della vita.

#### **Art. 5 COMMISSIONI DI ASSISTENZA SOCIALE**

Sono istituite con il presente Regolamento le Commissioni di Assistenza Sociale che hanno le seguenti funzioni:

- verificare la fattibilità del progetto d'aiuto in relazione all'organizzazione territoriale dei servizi nel suo complesso e decidere in merito alle proposte di intervento di cui al presente Regolamento;
- redigere il conseguente apposito verbale, debitamente sottoscritto dai presenti.

La Commissione è convocata dal rappresentante del Comune in accordo con il Presidente, possibilmente ogni mese.

E' così composta:

- il Referente del Comune, o suo delegato, in funzione di presidente;
- un rappresentante del Comune;
- l'assistente sociale proponente;
- eventuali responsabili di U.F. coinvolti nel progetto.

Può inoltre partecipare ai lavori della Commissione il Responsabile U.F. Servizio Sociale Territoriale nonché, con ruolo consultivo e previa valutazione del presidente della Commissione stessa, il medico di medicina generale o altri professionisti coinvolti nel caso e i rappresentanti di associazioni di volontariato operanti sul territorio. Al fine di offrire all'esame della Commissione una maggiore informazione sulle problematiche del territorio può partecipare ai lavori l'assessore comunale competente. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno due componenti effettivi. Il rappresentante del Comune membro della Commissione trasmette in modalità informatica on line le proprie proposte al Dirigente competente che le valuta sotto l'aspetto contabile e di conformità ai regolamenti, adottando il provvedimento definitivo.

Quando l'assistenza economica riguardi situazioni d'urgenza, anche riferite a persone che si trovino di passaggio nel territorio di competenza dell'ente gestore, l'intervento è disposto con la

dovuta immediatezza dal responsabile UOT dell'Unione, su segnalazione del Comune competente o dell'assistente sociale, sulla base di una valutazione contingente del bisogno, prescindendo dalla necessità di un progetto assistenziale e previa acquisizione di copia di un documento di riconoscimento. In questo caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici. La Commissione di assistenza sociale, nella prima riunione possibile, prende atto l'intervento effettuato.

## **TITOLO II – INFORMAZIONI PER L'UTENZA**

### **Art. 6 – MODALITA' D'ACCESSO E PRIORITA'**

Ai benefici previsti dal presente regolamento, si accede mediante richiesta da presentare presso le sedi territoriali comunali.

La domanda d'accesso, redatta su apposita modulistica dall'interessato o da suo delegato (anche associazione di tutela se adeguatamente delegata) deve contenere l'autocertificazione ISEE, l'elenco dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile e la documentazione eventualmente necessaria.

Sarà cura dell'assistente sociale contattare il richiedente per programmare un colloquio necessario all'eventuale presa in carico e per richiedere all'interessato l'eventuale documentazione integrativa non allegata alla domanda. I documenti ad integrazione e completamento della domanda dovranno pervenire all'ufficio entro trenta giorni dalla richiesta. Alla scadenza del termine, qualora la documentazione richiesta non sia pervenuta, fatti salvi i casi particolari di oggettiva difficoltà e problematicità al reperimento dei documenti, la domanda potrà essere archiviata.

I tempi per la predisposizione di un progetto preliminare personalizzato decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso. I tempi di conclusione del procedimento sono di 30 giorni prorogabili di altri 30 in caso di oggettive motivazioni a giustificazione della proroga.

L'Assistente Sociale, sulla base di tale domanda, procede a:

- effettuare la valutazione professionale del caso
- predisporre il progetto che deve essere condiviso e sottoscritto dal beneficiario
- effettuare le necessarie verifiche e approfondimenti del caso
- proporre la prestazione economica ritenuta necessaria.

La proposta viene esaminata dalla Commissione di assistenza sociale che in base alle risorse disponibili decide in merito. Il dirigente competente adotta il provvedimento finale che indica l'entità del contributo, la durata e la modalità di erogazione comunicandolo al richiedente

### **Art. 7 – INFORMAZIONE AI CITTADINI**

I cittadini sono informati sui diritti di cittadinanza sociale e sulla rete dei servizi, nonché sulla vigente disciplina per la tutela della privacy ed in particolare:

- delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali,
- del fatto che il rifiuto del loro conferimento comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto,
- dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione,
- delle generalità del servizio e dell'operatore titolare del trattamento dei dati.

### **Art. 8 CONTRIBUTI ORDINARI-STRAORDINARI E URGENTI**

La concessione dei contributi ordinari e dei contributi straordinari è disposta in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno documentato e accertato secondo le modalità previste dalla normativa sull'ISEE e previa presa in carico del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare da parte del servizio sociale territoriale e la conseguente predisposizione di un progetto condiviso dal quale si evincano le strategie e le modalità di intervento che accompagneranno la concessione del contributo per favorire il superamento dello stato di bisogno.

Il contributo ordinario può essere concesso, salvo casi eccezionali debitamente motivati, per un periodo massimo di un anno e può essere rinnovato previa verifica della permanenza dello stato di

bisogno e dettagliata proposta del servizio sociale che evidenzi le motivazioni che hanno impedito il superamento dello stesso.

Il contributo straordinario è concesso in presenza di un fatto/avvenimento imprevisto o eccezionale documentato e accertato al quale la persona o la famiglia non possa fare fronte con le proprie disponibilità economiche e per il quale si rende necessario un intervento una tantum .

Il contributo urgente consiste in un aiuto eccezionale, non differibile o procrastinabile per affrontare le spese minime indispensabili alla tutela della dignità umana.

#### **Art. 9 BUONO SPESA ALIMENTARE**

Il buono spesa alimentare è rilasciato in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno documentato e accertato secondo le modalità previste dalla normativa sull'ISEE e previa presa in carico del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare da parte del servizio sociale territoriale e la conseguente predisposizione di un progetto condiviso dal quale si evincano le strategie e le modalità di intervento che accompagneranno l'erogazione del buono.

I buoni alimentari sono spendibili presso esercenti del territorio, non possono essere ceduti a terzi, non danno luogo a resto in denaro. Non consentono l'acquisto di alcolici, profumi o schede telefoniche.

Nel caso di accertata violazione a quanto previsto nel precedente comma si ha l'immediata sospensione del progetto assistenziale che la Commissione potrà eventualmente ricontrattare con nuove modalità e impegni reciproci.

#### **Art. 10 BUONO SPESA SANITARIO**

Il buono spesa sanitario è rilasciato in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno documentato e accertato secondo le modalità previste dalla normativa sull'ISEE e previa presa in carico del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare da parte del servizio sociale territoriale e la conseguente predisposizione di un progetto condiviso dal quale si evincano le strategie e le modalità di intervento che accompagneranno l'erogazione del buono

I buoni spesa sanitari sono utilizzabili per il pagamento del ticket sanitario e delle prestazioni diagnostiche effettuate presso l'ASL 5 e l'Azienda Ospedaliera Pisana, nonché per l'acquisto di farmaci o presidi sanitari non dispensati dal SSN, dietro presentazione di prescrizione medica, presso le farmacie ubicate nel territorio della Valdera.

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un solo buono nell'arco dell'anno, salvo ricorrano gravi situazioni di salute documentate e previa valutazione della Commissione tecnica di assistenza sociale.

I buoni sanitari sono di importo variabile a seconda della composizione del nucleo familiare, come di seguito specificato:

n. componenti del nucleo familiare	Importo concesso
1	€ 75,00
2	€ 100,00
3	€ 125,00
4	€ 150,00
≥ 5	€ 175,00
Per ogni persona ultrasessantacinquenne presente nel nucleo	€ 50,00 aggiuntivi

## **Art. 11 BORSA SPESA SOLIDALE**

Al fine di assicurare il soddisfacimento del bisogno primario della nutrizione e promuovere progetti tesi al coinvolgimento attivo del volontariato l'Unione promuove accordi di collaborazione per la raccolta di cibo e derrate alimentari da distribuire mediante centri di aiuto gestiti da associazioni del territorio. In questo quadro strategico e per favorire il consolidamento di una rete di servizi e attività strutturate in ambito socio assistenziale nonché favorire l'agricoltura sociale sostenendo le aziende agricole sociali impegnate nella produzione di alimenti di qualità con la coltivazione naturale e l'inserimento lavorativo di persone con svantaggio sociale è promossa la diffusione della borsa spesa solidale. La borsa spesa solidale è composta da generi alimentari di prima necessità che attraverso le organizzazioni di volontariato del territorio vengono distribuite ai cittadini segnalati dalla competente commissione comunale. La modalità di erogazione della fornitura, la sua composizione, i tempi di consegna ed i costi sono disciplinati da appositi atti amministrativi dell'Unione.

## **Art. 12 LAVORO ACCESSORIO**

Al fine di migliorare la capacità e competenza delle persone fragili, i cittadini assistiti dai servizi sociali possono essere ammessi a svolgere lavori di pubblica utilità sotto forma di prestazioni occasionali di tipo accessorio da remunerare con le modalità e nelle forme stabilite dalla legge. I soggetti individuati dalle competenti commissioni tecniche sociali possono essere chiamati allo svolgimento di ogni tipo di attività, purchè non ad elevato rischio. La prestazione deve essere coordinata e controllata da personale comunale appositamente incaricato. Il compenso economico massimo previsto è di € 5.000,00 (netti annui) per tutti i prestatori d'opera esclusi coloro che già percepiscono prestazioni integrative del salario o del reddito, nel cui caso il limite scende ad € 3.000,00.

## **Art. 13 BONUS ACQUA**

Il bonus acqua è una riduzione sugli addebiti tariffari relativi al servizio idrico integrato attribuita direttamente dall'ente gestore del servizio sotto forma di abbattimento della tariffa dei consumi futuri, calcolata sulla base delle tariffe liquidate o pagate nell'anno precedente, contabilizzata in riduzione del dovuto per l'anno corrente.

Per l'attribuzione del beneficio, l'ente gestore mette a disposizione un apposito fondo, comunicato preventivamente agli enti di competenza, da ripartire tra gli aventi diritto.

Per accedere al beneficio occorre:

- essere residente in un Comune dell'Unione;
- essere utenti domestici con un contratto di fornitura dell'acqua, relativo all'abitazione di residenza, diretto o condominiale;
- avere un'attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente (calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013 così come modificato dall'art. 2 sexies del DL 42/2016 poi convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2016) in corso di validità, non superiore ad € 8,107,50 (valore equivalente alla soglia di accesso attualmente stabilita per il bonus gas ed energia); tale valore è elevato ad € 11.000 per le famiglie con 3 o più figli minori.

L'eventuale incremento della soglia stabilita a livello nazionale per il bonus gas ed energia, determina l'automatico adeguamento dell'importo sopra riportato e, proporzionalmente, anche di quello relativo alle famiglie numerose, senza necessità di preventiva modifica del presente regolamento.

Tutti gli aventi diritto interessati debbono proporre domanda tramite la modulistica predisposta nei termini indicati dall'avviso pubblico annuale appositamente emanato.

Il riparto percentuale sulla spesa idrica documentata dell'anno precedente tra tutti gli aventi diritto che hanno presentato istanza avviene in misura inversamente proporzionale all'ISEE, ovvero per scaglioni con contributo decrescente all'aumentare dell'ISEE, e, se possibile a livello tecnico-gestionale, con penalizzazione degli utenti i cui consumi pro-capite siano stati, nell'anno

precedente superiori all'ultima media rilevata dall'ente gestore e premialità per gli altri. La penalizzazione non potrà eccedere il 30% del contributo spettante in base all'ISEE o, alternativamente, la parte di fondo da attribuire in misura inversamente proporzionale al consumo di acqua non potrà eccedere il 30% del fondo stesso.

In fase di prima applicazione nell'anno 2017, potranno essere inclusi nell'elenco degli aventi diritto anche i nuclei familiari già in carico al servizio sociale professionale per i quali siano state evidenziate dal servizio medesimo, in data antecedente all'avviso pubblico, particolari necessità, anche in deroga ai limiti ISEE sopra indicati.

Le soglie di accesso sopra indicate potranno essere motivatamente incrementate, negli anni successivi al 2017, mediante apposita deliberazione della Giunta Unione.

#### **Art. 14 REQUISITI ECONOMICI D'ACCESSO**

I contributi ordinari, straordinari, il lavoro accessorio e le borse spesa solidali possono essere erogati ai nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore a € 11.000,00.

I buoni spesa alimentari e sanitari possono essere rilasciati a favore di famiglie con un ISEE inferiore a € 7.540,00. Lo stesso limite è fissato per le esenzioni sociali dai servizi scolastici e dai campi solari.

La soglia d'accesso non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo, il quale è comunque sempre subordinato alla predisposizione, da parte del servizio sociale, in accordo con il cittadino interessato, di un progetto d'aiuto personalizzato.

Possono essere attivati interventi in deroga alla condizione economica in casi eccezionali, motivati in modo specifico.

#### **Art. 15 MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Costituiscono motivi di esclusione:

a) Isee superiore alla soglia di accesso definita all'art.13;

b) titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto, su beni immobili ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

c) possesso dei seguenti beni mobili registrati:

- uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 70 kW immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;

- uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente) immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;

- camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;

- uno o più natanti o barche da diporto.

d) manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;

e) mancata presentazione alle verifiche periodiche;

f) mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, servizio di volontariato alla comunità locale, ecc.);

g) disponibilità di patrimonio mobiliare superiore ad € 5.000,00;

h) insufficiente impegno nel reperimento di risorse nell'ambito del proprio nucleo familiare allargato (familiari tenuti agli alimenti ex art. 433 del C.C.).

#### **Art. 16 MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI INTERVENTI**

Dopo ogni riunione della Commissione di Assistenza Sociale copia del verbale rimane presso gli uffici comunali. L'Unione Valdera mette a disposizione i dati costantemente aggiornati sugli esiti



delle Commissioni. L'assistente sociale, in sede di Commissione, relaziona sull'andamento dei progetti allo scopo di verificarne gli esiti e monitorare l'efficacia dell'intervento.

Potranno essere effettuate, anche per il tramite del Comando di Polizia Locale, verifiche sulla situazione socio-economica del nucleo familiare nonché indagini sul tenore di vita e acquisite dalle banche dati pubbliche e/o private dati e notizie ritenuti utili in caso di fondati dubbi sulla veridicità dei dati e dichiarazioni fornite. In caso di accertata sostanziale non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato l'Unione provvederà a dichiarare la decadenza dai benefici riconosciuti e provvederà al recupero di quanto illegittimamente erogato. In caso di illeciti di particolare gravità richiamati dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il Regolamento considera, ai fini della quantificazione degli interventi, il più articolato sistema delle prestazioni economiche erogate da altri enti pubblici e privati a favore dei singoli e delle famiglie, in un'ottica di solidarietà e lavoro di rete.